



REPUBBLICA ITALIANA

107/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	- Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	- Consigliere relatore
Aurelio LAINO	- Consigliere
Roberto RIZZI	- Consigliere
Stefania PETRUCCI	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia pensionistica di guerra iscritto al n. **60231** del ruolo generale, proposto da **omissis**, c.f. *omissis*, nato ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, **omissis**, c.f., *omissis*, nata ad *omissis* (*omissis*) l'*omissis*, **omissis**, c.f. *omissis*, nata ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, **omissis**, c.f. *omissis*, nato in *omissis* il *omissis*, **omissis**, c.f. *omissis*, nato in *omissis* il *omissis* - nella loro qualità di eredi di *omissis*, c.f. *omissis*, nato ad *omissis* (*omissis*) il 18 aprile *omissis*, deceduto il *omissis* - **omissis**, c.f. *omissis*, nato ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, **omissis**, c.f. *omissis*, nata ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, tutti eredi di *omissis*, deceduto il *omissis*, nonché di *omissis* vedova *omissis*, deceduta il *omissis*, rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Caracuta, c.f. CRCFNN64S18M187X, pec

caracuta.fernando@ordavvle.legalmail.it e con lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Saverio Sticchi Damiani, in Roma, Piazza san Lorenzo in Lucina n. 26, come da delega in atti;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro, in persona del Ministro *pro tempore*, (c.f. 80415740580) rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO, dirigente di 2^a fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dalla dott.ssa Giulia DONATI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliate presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in via XX settembre n. 97 – ROMA, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec dcst.dag@pec.mef.gov.it, come da delega in atti;

avverso

la sentenza nr. 782/2021 dell'8 settembre 2021 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Fernando Caracuta per gli appellanti e la dr.ssa Antonella Giammichele per il Ministero dell'economia e delle finanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato a controparte il 30 agosto 2022 e depositato in segreteria il 14 settembre 2022, *omissis, omissis, omissis, omissis, omissis*,

omissis e *omissis* hanno impugnato la sentenza 782/2021 della Sezione Puglia, con la quale veniva rigettato il ricorso tendente all'annullamento del provvedimento del 5 aprile 2006 concernente la pretesa del Ministero di regolarizzare contabilmente la partita di pensione di guerra intestata al sig. *omissis* (iscriz. n. 5927370).

Il giudizio era stato introdotto con ricorso, deciso con sentenza n. 1681/2012 del 10 dicembre 2012 della Sezione Puglia; tale sentenza è stata annullata dalla II Sezione centrale d'appello con sentenza n. 631/2017 del 21 settembre 2017 ed il giudizio è stato rinviato in primo grado; all'esito di quest'ultima fase di giudizio, la Sezione Puglia ha emanato la sentenza qui impugnata n. 782/2021 dell'8 settembre 2021.

Gli appellanti hanno dedotto: 1. in via preliminare: illogica e contraddittoria motivazione; 2. ancora in via preliminare: mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. omessa pronuncia; 3. nel merito. errata valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie in esame, con particolare riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa ed ai criteri di calcolo operati dal Ministero appellato, oltre che alla violazione del principio di affidamento; ed hanno concluso: 1. accertare e dichiarare la definitività e l'immodificabilità della determinazione direttoriale del 18/06/2003 con cui è stato concesso il trattamento pensionistico in favore degli eredi del sig. *omissis*; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/04/2006 (prot. 23442) con il quale è stato comunicato l'emersione di un indebito pagamento pari ad euro 8.941,70; 3. conseguentemente disporre l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 5/04/2006 (prot. 23442); 4. condannare il Ministero appellato, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in via restitutiva, di tutte le somme indebitamente trattenute e/o ricevute; 5. condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione degli interessi legali ad oggi maturati a far data dal 21/11/1973, data relativa alla domanda di aggravamento; 6. condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., alla rivalutazione delle somme spettanti agli odierni appellanti, con conseguente condanna al pagamento in favore degli eredi *omissis* delle somme imputate a titolo di rivalutazione monetaria; 7. con vittoria di spese.

Parte appellata si è costituita il 20 marzo 2026, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Parte appellante ha insistito con memoria del 25 marzo 2026.

All'udienza del 16 aprile 2026, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'istanza di fissazione di udienza per il presente giudizio di appello è stata presentata il 16 ottobre 2025, a fronte di un atto di appello notificato a controparte il 30 agosto 2022 e depositato in segreteria il 14 settembre 2022

Al riguardo, rileva il Collegio che l'art. 75, comma 1, del R.D. n. 1214 del 1934, applicabile *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 1 dell'all. 2 al

c.g.c., trattandosi di giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore del c.g.c., dispone che «nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura». Tale norma – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. n. 20/QM/1999, Sez. I n. 446/2008; Sez. II n. 128/1998, n. 39/2000, n. 190/2001, n. 533/2009; Sez. III n. 264/2006, Sez. II n. 1325/2016; sez. III n. 36/2016) – ha continuato a regolare il processo d'appello anche dopo le riforme recate dai provvedimenti legislativi d'urgenza del 1993; riforme che non hanno abrogato la disposizione di cui trattasi, né risultano con essa in alcun modo incompatibili.

In particolare, si è affermato che l'istituto dell'abbandono di cui al menzionato art. 75 si trova in rapporto di complementarietà con la disciplina dell'estinzione per inattività delle parti prevista dall'art. 307 c.p.c., con la specificazione che tale complementarietà va intesa nel senso che l'abbandono trova applicazione residuale, in ogni caso di generica inerzia delle parti; ogni qual volta, cioè, non possano trovare applicazione le norme del codice di procedura civile dettate per i casi specificamente previsti. È stato, inoltre, precisato che l'abbandono costituisce causa di improcedibilità del giudizio (SS.RR., n. 56/A/1996) e che la sentenza che lo pronuncia ha contenuto meramente dichiarativo; e ciò tenuto conto che l'estinzione del processo che consegue all'abbandono si produce *ipso iure* nel momento in cui viene a scadenza l'anno di inattività (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. n. 4/A/1996; Sez. III App., n. 331/1998; Sez. II App., n. 190/2001,

n. 275/2005, n. 189/2007 e n. 16/2012).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'appellante non ha chiesto la fissazione d'udienza contestualmente all'atto d'appello depositato il 14 settembre 2022, provvedendovi successivamente soltanto il 16 ottobre 2025, a distanza di oltre tre anni.

Vi sono quindi le condizioni per dover dichiarare l'estinzione d'ufficio del giudizio, per inattività ultrannuale, ai sensi dell'art. 75 del R.D. n. 1214 del 1934, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 111, commi 3 e 4, c.g.c. («l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza»), oltre che in virtù di quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15 lett. “c”, della legge n. 69/2009.

Trattandosi di pronuncia in rito, le spese di difesa possono essere compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, ultima parte, c.g.c.; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello iscritto al n. **60231** del ruolo generale, proposto da *omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis*, per inattività ultrannuale. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi